CAVAGNARI. E gli anni di lodevole insegnamento dove li mette?

GALLUPPI. Saranno uno dei coefficienti per concedere il titolo di direttore didattico, ma non il solo titolo prevalente per stabilire una preferenza nella scelta.

Nè gioverebbe osservare che la concessione dei diplomi per titoli sarà circondata da sufficienti guarentigie.

Perchè la esperienza del passato ci insegna quale sia valore di certe attestazioni di lodevole servizio e di benemerenza che si presentano come titoli alle Commissioni giudicatrici.

Fu proprio per la indulgenza usata da queste Commissioni che la legge del 1903 ritenne necessario di imporre l'abilitazione per titoli e per esame, e noi ritorniamo a quel sistema condannato dall' esperienza dando a credere che esso sodisfa a tutte le esigenze della scuola.

Ciò è tanto vero che lo stesso relatore (pag. 3) sembra dubitare della severità e del rigore di questa Commissione in quanto dichiara che giova confidare che l'applicazione della legge sia per essere scrupolosissima tanto da parte dei Consigli scolastici, quanto da parte delle Commissioni, riservando al regolamento i provvedimenti necessari per garantire la severità delle loro decisioni.

Queste considerazioni mi hanno persuaso che se questo disegno di legge dovesse ottenere l'approvazione della Camera riuscirebbe dannosissimo ai legittimi interessi della scuola, perchè introdurrebbe nella direzione degli istituti scolastici un numero notevole di dirigenti incapaci di esercitare colla necessaria competenza l'arduo ufficio che dovrebbe esser loro affidato.

E per queste ragioni sono dolente di non poter dare il mio voto favorevole alla legge in discussione e mi auguro che la Camera vorrà negarle la sua approvazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci.

LANDUCCI. Il relatore, onorevole Manna, ha creduto colpirmi quando egli, valente schermitore quale è, ha detto che io era nella Commissione che propose che si riconoscesse il titolo di straordinario stabile ai professori (ed erano in numero solo di 22) nominati senza concorso. Ma in questo modo il collega Manna mi ha offerto il miglior argomento in favore della tesi che voglio dimostrare. (*Interruzione del deputato Manna*).

Si ricordi che in quella discussione l'Assemblea fu gelosissima del rispetto delle legittime aspettative degli altri professori ed il collega Carlo Ferraris propose delle modificazioni intese a non ferire in nessun modo cotali legittime aspettative dei professori straordinari nominati per concorso e fu stabito che questi 22, in ciascuna Facoltà, sarebbero passati in fondo alla graduatoria dei professori straordinari « nominati per concorso ».

Ora a me dispiace questo disegno di legge, perchè lede, secondo il mio modesto parere, in modo dolorosissimo le legittime aspettative dei più valorosi maestri elementari che studiarono per superare il concorso o, meglio per ottenere il diploma di idoneità, loro assicurato dalla legge del 1903, e vedono troncata ogni loro speranza.

Questo disegno di legge si compone di due parti perfettamente diverse: l'articolo 1 da un lato e l'articolo 2, completato dall'articolo 4, dall'altro. L'articolo 1 è senza dubbio di minore importanza. Esso si riferisce ai direttori didattici che erano già in ufficio nel 1903.

MANNA, *della Commissione*. E che lo sono tuttora. Questo è il punto essenziale.

LANDUCCI. La legge 19 febbraio 1903 aveva già rispettato i diritti di questi professori, poichè all'articolo 23 dice che le stesse disposizioni saranno applicate ai direttori che abbiano da due anni almeno, anteriormente alla promulgazione della legge, osercitato lodevolmente il loro ufficio.

Ora quanti direttori didattici ci sono ancora, nominati prima del 1903? Questa è la ricerca che si deve fare. Ce ne sono di due categorie. Ci sono di quelli che non hanno potuto ottenere la nomina stabile perchè non avevano esercitato lodevolmente il loro ufficio, e di quelli, che non erano stati nominati già da due anni... (*Interruzioni*).

Questa legge apre la via a diventare direttori didattici a quelli che allora non potevano diventarlo perchè la legge si opponeva e pone nella condizione di ritentare la prova, quelli che non erano ancora direttori didattici nell'ultimo biennio. Ma, come ho detto, questo primo articolo è il meno dannoso e ad ogni modo esamineremo le sue disposizioni frase per frase non ora nella discussione generale, ma nella discussione degli articoli.

Non crediamo nemmeno questo articolo ben concepito nè necessario; ad ogni modo